

Regolamento del Coordinamento Nazionale dei Primari di Pediatria (CONAPP)

Art. 1

Il **Coordinamento Nazionale dei Primari di Pediatria (CONAPP)** è una associazione senza fini di lucro che persegue gli obiettivi istituzionali sanciti dall'articolo 2 dello Statuto, in particolare promuove e tutela la salute del neonato, del bambino e dell'adolescente, rende più consapevoli i Direttori di Struttura complessa del loro nuovo ruolo di Manager di Sanità ed è loro di supporto. Non è una società scientifica e non è un sindacato. Possono aderire i Direttori di Struttura Complessa di Area Pediatrica e di Struttura Semplice Dipartimentale sia di ospedali pubblici che privati, universitari e non universitari.

Art.2

Per soddisfare i propri compiti istituzionali, CONAPP può avvalersi di **Gruppi di lavoro/task force** disciplinati secondo quanto previsto dall'art 15 dello Statuto con obiettivi indicati dal Consiglio Direttivo. Il Responsabile coordinatore ed i Componenti dei suddetti gruppi di lavoro sono soci CONAPP nominati dal Consiglio direttivo, restano in carica per un triennio e possono essere riconfermati. Nei gruppi di lavoro possono essere cooptati esperti di estrazione anche non pediatrica, ritenuti indispensabili per il raggiungimento degli obiettivi.

Art. 3

Come **Soci Ordinari** possono iscriversi i Direttori di Struttura Complessa e di Struttura Semplice a Valenza Dipartimentale di Pediatria, Neonatologia, di Area Pediatrica, ivi inclusi anche coloro che dirigono strutture di area pediatrica ma privi di specializzazione in pediatria, neonatologia o equipollenti o affini. Possono iscriversi anche i Direttori Facenti Funzioni di tali unità. La domanda deve essere inoltrata compilando la scheda disponibile sul sito www.conappediatria.it e seguendo le indicazioni in essa riportate. L'accoglimento della domanda è deciso dal Consiglio Direttivo. Sono ammessi soci onorari, indicati dal Consiglio Direttivo. I soci fondatori sono coloro che sono intervenuti nell'atto costitutivo ed ivi espressamente indicati.

Art. 4

Il Consiglio Direttivo può fissare una **quota di adesione annua**. In questo caso deve essere pagata entro il 31 Gennaio dell'anno al quale si riferisce, attraverso procedure espressamente indicate dalla Segreteria Amministrativa. La Segreteria Amministrativa viene indicata dal Consiglio Direttivo. Il versamento della quota dà diritto all'accesso ai servizi offerti dal sito web della Associazione e ad ogni altro servizio eventualmente istituito dalla stessa a favore dei soci. Il mancato versamento della quota sociale per anni 3 (TRE) comporta la decadenza dalla Associazione. Il socio decaduto potrà richiedere nuovamente l'adesione a CONAPP.

Art. 5

L'Assemblea generale dei Soci viene convocata almeno due volte l'anno in occasione di un Congresso CONAPP oppure di un Congresso Nazionale di una Società Scientifica Pediatrica. L'O.d.G. predisposto dal Presidente deve essere preciso e dettagliato e inviato ai Soci almeno 30 giorni prima.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di impossibilità dello stesso, dal vicepresidente più anziano o altro socio delegato dal Presidente. La Segreteria Amministrativa predispone l'elenco aggiornato dei Soci in regola con l'iscrizione. Il verbale viene approvato seduta stante e pubblicato sul sito *web* CONAPP. In essa vengono approvate modifiche allo Statuto, viene approvato il bilancio preventivo e consuntivo, e ogni 4 anni procede al rinnovo degli Organi Istituzionali. L'Assemblea dei Soci viene regolata dall'articolo 12 dello Statuto.

Art. 6

Il **Consiglio Direttivo Nazionale** sovrintende all'organizzazione del Congresso annuale e ad altri eventi scientifici e/o culturali della Associazione ed è responsabile del loro contenuto tecnico-scientifico ed etico. Qualsiasi manifestazione a carattere nazionale indetta dalla Associazione è presieduta dal Presidente pro-tempore della Associazione stessa. Il Presidente pro-tempore della Associazione è anche il Presidente del Congresso Annuale ed insieme al Consiglio Direttivo fissa eventualmente la quota di iscrizione al Congresso, cura il programma e sovrintende agli aspetti organizzativi insieme all'Agenzia organizzativa prescelta.

Può far parte del Consiglio Direttivo il Past President, per un anno solare dalla data di scadenza del proprio mandato. Non ha diritto di voto.

Art. 7

Gli organizzatori di manifestazioni scientifiche (Congressi, Convegni, Simposi, Seminari o comunque Riunioni Scientifiche), possono chiedere il **Patrocinio** non oneroso CONAPP inviando formale richiesta assieme al programma al Presidente almeno 60 giorni prima dell'evento. Verrà valutato e concesso in base al regolamento patrocini che verrà predisposto dal Consiglio Direttivo Nazionale.

Art. 8

Tutte le **cariche sociali istituzionali elettive** hanno la durata di quattro anni. Ciascun socio non può ricoprire contemporaneamente nello stesso periodo più di una delle cariche sociali istituzionali elettive, incluse quelle relative alle Sezioni Regionali.

Nel caso l'Associazione superi i 100 soci, le candidature per il rinnovo di tutte le cariche sociali, saranno sostenute da almeno 20 soci regolarmente iscritti, e dovranno essere presentate almeno 60 giorni prima della data delle elezioni con raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzata al Presidente oppure con strumenti on line certificati. Il Presidente sottopone al Consiglio Direttivo le candidature che delibera in proposito.

Le prime elezioni sono previste dopo tre anni dalla costituzione CONAPP e successivamente il rinnovo delle cariche ogni quattro anni. Il Presidente convoca le elezioni almeno 90 giorni prima della scadenza del suo mandato e del consiglio direttivo. Tutti i Soci non in quiescenza possono essere candidati alle cariche sociali, fatta eccezione per i probiviri. Le candidature ed i programmi dei candidati sono pubblicati sul sito *web* dell'associazione almeno un mese prima dell'Assemblea Generale Ordinaria fissata per le elezioni. Tutte le cariche sociali non sono, in alcun modo, retribuite.

Le cariche sociali sono le seguenti: Presidente, 2 Vicepresidenti, Segretario Organizzativo con funzioni di tesoriere e 6 Consiglieri che compongono il Consiglio Direttivo Nazionale. Possono essere eletti tutti gli associati regolarmente iscritti da almeno 3 anni, non in quiescenza. Qualora un socio eletto a cariche nazionali o regionali entri in quiescenza completerà il suo mandato.

Le operazioni di voto per il rinnovo delle cariche sociali sono affidate ad una **Commissione Elettorale** composta da 3 membri (un Presidente e due Scrutatori) designati dal Consiglio Direttivo. Tale commissione prende in consegna l'elenco aggiornato dei Soci ricevuto dal consiglio direttivo e tutto il materiale necessario per la votazione, accerta che siano presenti in aula solo gli aventi diritto al voto e provvede alle operazioni di voto e di scrutinio consegnando il relativo verbale al Presidente della Società. Hanno diritto al voto anche i nuovi soci purchè iscritti entro il 31 Dicembre dell'anno precedente le elezioni. Il registro e le schede di votazione vengono conservati per 6 mesi presso la sede amministrativa della Associazione. A seguito di delibera del Consiglio Direttivo, le elezioni possono avvenire anche on line e, se in presenza, possono essere individuate anche sedi multiple per le operazioni di voto, in tale caso dovranno essere predisposte più commissioni elettorali. I soci in regola con il pagamento accedono alle operazioni di voto con un documento valido di identità, i cui estremi verranno annotati dalla commissione elettorale. Il Presidente del seggio è responsabile delle operazioni elettorali e i risultati delle elezioni verranno comunicati ai soci entro 15 giorni.

L'elettorato è costituito da tutti i soci in regola con il pagamento delle quote.

Art. 9

Il Presidente rappresenta CONAPP insieme agli altri componenti del Consiglio Direttivo, cura l'esecuzione delle deliberazioni prese dall'assemblea e l'osservanza dello Statuto e del Regolamento.

Ha inoltre la firma e la responsabilità degli atti legali della Società. Il Presidente che termina il suo mandato assume la carica di Past President e potrà partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto, per il primo anno successivo alla scadenza del suo mandato.

Il Regolamento e i suoi aggiornamenti e revisioni sono approvati dal Consiglio Direttivo a maggioranza degli aventi diritto al voto.

Art. 10

Il Consiglio Direttivo

Le riunioni sono convocate dal Presidente e regolato dall'O.d.G. stilato dal Presidente su indicazioni del consiglio direttivo. Le deliberazioni approvate dalla maggioranza dei membri del Consiglio aventi diritto di voto, presenti alla seduta, sono esecutive. In caso di parità, il voto del Presidente prevale. Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno 3 volte l'anno in presenza o per via telematica.

Perchè le sedute siano valide è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei componenti aventi diritto di voto.

Di norma, i verbali sono approvati nella seduta immediatamente successiva. Una bozza dei verbali viene inviata ai componenti del direttivo, tramite posta elettronica, dopo la riunione. Le eventuali osservazioni e/o richieste di integrazioni o modifiche devono pervenire al Segretario, tramite lo stesso mezzo, entro i successivi dieci giorni. In caso di modifiche sostanziali, la nuova bozza del verbale deve essere reinviata ai componenti del direttivo prima della successiva riunione.

I verbali del Consiglio Direttivo, dopo l'approvazione, saranno pubblicati nel sito *web*.

In caso di assenza non motivata consecutiva per tre volte, il socio membro del direttivo decade dalla carica sociale. Tale norma si applica anche ai Consigli Direttivi Regionali.

Art. 11

Il Collegio dei Proibiviri valuta le ipotesi di indegnità morale o professionale dei Soci, di conflittualità tra Soci, e tra Soci e Organi statutari, di comportamenti contrastanti con norme statutarie e regolamentari. Viene attivato su richieste di Soci o Organi statutari, trasmesse tramite il Consiglio Direttivo. Nel caso il numero dei soci iscritti a CONAPP superi il numero di 100, la proposta di candidatura verrà supportata da un numero minimo di 20 soci regolarmente iscritti. Si rimanda allo Statuto per altre norme inerenti la sua costituzione e funzionamento.

Art. 12

Il Congresso Nazionale (definito come Conferenza Nazionale dei Primari di Area Pediatrica) è indetto, di norma, con cadenza annuale. Il Consiglio Direttivo indica la sede del Congresso e gli argomenti da trattare.

Art. 13

Il presidente e il Consiglio Direttivo Nazionale possono attivare una **Segreteria Amministrativa** per tutte le esigenze amministrative della associazione. Il finanziamento della Segreteria e il funzionamento verranno determinate dal Presidente e dal Consiglio Direttivo Nazionale.

REGOLAMENTO SEZIONI REGIONALI

Art. 1

In ogni regione d'Italia è istituita la sezione regionale CONAPP che, mediante il Presidente Regionale e il Consiglio Direttivo Regionale, ha la finalità di realizzare, in ambito regionale, gli obiettivi istituzionali CONAPP previsti dall'art. 2 dello Statuto, in armonia con le altre Associazioni pediatriche che operano nella stessa regione, e di rappresentare CONAPP presso le autorità sanitarie regionali, collaborando con esse anche ai fini della programmazione sanitaria regionale in campo pediatrico. Fanno parte della sezione Regionale tutti i Soci della che risiedono, anche solo per motivi di lavoro, nella Regione. I Soci, in regola con il pagamento della quota sociale, costituiscono l'Assemblea Regionale e hanno diritto di voto.

Art. 2

Ogni regione può avere un numero di consiglieri tra i 4 e i 10 oltre al presidente, tra i quali un Vicepresidente, e un Segretario. L'assemblea regionale elegge il presidente regionale e i consiglieri. Tutte le cariche hanno la durata di 4 anni. In ogni caso il numero dei componenti del consiglio direttivo regionale complessivo, incluso il presidente. Fa parte del Consiglio direttivo il Past – President per un anno solare dalla data di scadenza del proprio mandato. Il Consiglio

Direttivo delibera a maggioranza semplice. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente. Il Presidente Regionale e le altre cariche sono eletti in una votazione a scrutinio segreto dai soci in regola con le quote sociali. Le candidature alle elezioni devono essere sostenute dalla firma di almeno 5 soci e presentate almeno trenta giorni prima delle elezioni al Presidente uscente o ad un suo delegato. I componenti eletti non sono immediatamente rieleggibili nella stessa carica. Il Presidente della Sezione regionale e i consiglieri regionale, per tutta la durata del proprio mandato, non possono sommare la carica a quella di componente il consiglio direttivo nazionale. L'elettorato è costituito dai Soci in regola con il pagamento delle quote sociali, che risiedono, anche solo per motivi di lavoro, nella Regione. Hanno diritto al voto anche i nuovi soci purché iscritti entro il 31 Dicembre dell'anno precedente le elezioni. Ad un mese dalle elezioni, la Segreteria CONAPP invierà l'elenco dei soci aventi diritto di voto al Presidente Regionale in carica.

Le prime elezioni della sezione regionale verranno convocate da un Commissario inviato dal Direttivo Nazionale, le successive verranno convocate dal Presidente in carica. Per Regioni confinanti, con scarso numero di iscritti, è possibile prevedere un'unica Sezione Regionale con unico Consiglio Direttivo.

Art. 3

Dopo lo svolgimento delle elezioni, il verbale con i nominativi dei nuovi eletti ed il periodo del loro mandato devono essere trasmessi al Presidente Nazionale che ne darà comunicazione ai Soci attraverso gli organi di informazione CONAPP.

Gli eletti sono tenuti a comunicare alla Presidenza i loro recapiti aggiornati. Se trascorsi due mesi dalla scadenza del mandato non si è ancora provveduto al rinnovo delle cariche sociali, il Presidente Nazionale nomina un Commissario che convoca d'ufficio l'Assemblea Regionale per le elezioni. Il Presidente Nazionale può altresì nominare un Commissario qualora in consiglio direttivo regionale non garantisca il perseguimento degli scopi della società previsti dall'articolo 2 dello Statuto.

Art. 4

Il Consiglio direttivo regionale viene convocato dal Presidente e si riunisce con cadenza almeno semestrale. Il Consiglio direttivo definisce i programmi di formazione ed aggiornamento professionale, coordina le attività scientifiche regionali in armonia con le rappresentanze delle altre organizzazioni pediatriche e si pone come interlocutore con le istituzioni regionali per l'organizzazione sanitaria interessante l'area pediatrica.

Art. 5

Il Presidente Regionale riunisce :

- i Soci per sedute scientifiche, di aggiornamento, convegni regionali o altre manifestazioni attinenti agli scopi della sezione.

Il Presidente Regionale convoca

- l'Assemblea regionale, almeno una volta l'anno per deliberare in merito ai programmi di attività e per approvare il rendiconto delle attività svolte. Questi ultimi, dopo la loro approvazione, devono essere trasmessi dal Presidente Regionale al Presidente Nazionale.

Art. Finale

Il presente Regolamento, approvato dal Consiglio direttivo nella seduta del 17/4/2024, può essere modificato dallo stesso su proposta propria o dell'Assemblea Generale a maggioranza semplice se le proposte di modifica sono presentate da almeno 100 Soci. Per quanto non espressamente indicato nel presente Regolamento si fa riferimento allo Statuto.